

Argomento 1

TRACCIA

Risoluzione contrattuale: fondamento, effetti e presupposti. Si tratti, in particolare, degli obblighi restitutori.

A. Schema per punti

1. Inadempimento delle obbligazioni: inquadramento normativo. 2. Responsabilità per inadempimento e azioni esperibili. 3. La risoluzione del contratto: fondamento. 4. Tipologie e presupposti di risoluzione. 5. Risoluzione del contratto e azioni restitutorie nei rapporti tra le parti. 5.1. Azione di restituzione nei rapporti con i terzi. 6. Modalità di determinazione del valore delle prestazioni.

Nota. *Si rinvia alla lezione per lo sviluppo della traccia.*

A.1. Rinvio al Manuale

1. Rinvio al Manuale di diritto amministrativo, V. Lopilato, Giappichelli Editore, Terza Edizione, giugno 2021, Capitolo 15, par. 13, pagg. 1023-1030.

B. Giurisprudenza

1. **Risoluzione per inadempimento. Giudizio di non scarsa importanza e criteri di valutazione: Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22346.**

Massima:

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un **criterio oggettivo**, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, **nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo**, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva tenuto conto dell'interesse concreto del locatore, non solo patrimoniale ma anche personale - consistente nell'abitare con la propria famiglia in un appartamento sovrastante i locali concessi in locazione - a conseguire dal conduttore, oltre al pagamento del canone, la realizzazione di lavori di insonorizzazione dei locali, oggetto di apposita obbligazione contrattuale).

1.1. **Segue: Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2001, n. 1773.**

Massima:

Lo scioglimento del contratto per inadempimento - salvo che la risoluzione operi di diritto - consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale; completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.

2. Risoluzione del contratto e rilevanza della buona fede: il caso della risoluzione anticipata: Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23823.

Massima:

L'inadempimento contrattuale può anche essere anticipato rispetto alla scadenza prevista per l'adempimento (anticipatory breach), qualora il debitore, in violazione dell'obbligo di buona fede, tenga una condotta che renda impossibile o antieconomica la prosecuzione del rapporto. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva dichiarato inadempiente il promittente venditore il quale, impegnatosi a trasferire un'unità abitativa, vi aveva aperto una porta di comunicazione con l'unità adiacente, rendendo non più identificabile l'oggetto della promessa).

3. Risoluzione del contratto e azioni restitutorie: Cass. civ. sez. II, 28 luglio 2020, n. 16077.

Omissis.

Ciò chiarito ai fini dell'inquadramento delle questioni poste con i motivi appena citati, osserva il collegio che, da un punto di vista generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'effetto retroattivo della sentenza costitutiva di risoluzione per inadempimento previsto dall'art. 1458 c.c., comma 1, implicando il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta. Pertanto, la pronuncia - a cui detto effetto è tipicamente connesso - spiega, da un lato, un'efficacia liberatoria ex nunc, rispetto alle prestazioni ancora (eventualmente) da eseguire, e, dall'altro lato, un'efficacia recuperatoria ex tunc, con riguardo alle prestazioni già realizzate.

Orbene, sulla scorta di tale premessa, va posto in risalto che anche l'azione redibitoria prevista dall'art. 1492 c.c., in tema di vendita, esercitabile nei casi indicati dal precedente art. 1490 c.c. (ovvero in presenza di vizi che rendano la cosa venduta inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore), è riconducibile allo schema generale della risoluzione contrattuale con la conseguente produzione degli effetti restitutori ex tunc, così come contemplati dall'art. 1493 c.c.

Questa impostazione implica che - per effetto dell'operatività del nesso sinallagmatico del contratto di vendita - anche la parte adempiente che, pur corrispondendo il prezzo convenuto, abbia poi scoperto la presenza di vizi afferenti il bene acquistato ed optato per l'esercizio dell'azione redibitoria (anzichè per la c.d. quanti minoris), ottenendo la restituzione dell'intero prezzo pagato, è tenuta all'obbligo di riconsegna della cosa, in modo tale, tuttavia, da assicurare all'altra parte (la venditrice) il recupero di una condizione economica che risulti idonea a garantire, in termini di effettività e di reciprocità, la preservazione dell'equilibrio originario delle prestazioni caratterizzate da un nesso di corrispettività, al fine di evitare un trattamento discriminatorio, sul piano oggettivo, fra le parti in causa (cfr., per riferimenti, Cass. n. 7470/2001 e Cass. n. 12468/2004).

*Sulla scorta dell'indiscutibilità di tale principio occorre, allora, verificare quale soluzione sia idonea a garantire la suddetta effettiva reciprocità qualora, a seguito dell'esperimento positivo dell'azione redibitoria, all'acquirente sia **riconosciuto il diritto ad ottenere la restituzione per intero del prezzo***

Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa perché coperti dal diritto d'autore.

Giappichelli Formazione

pagato, mentre il venditore, pur spettandogli il diritto a ricevere la cosa in restituzione (come stabilisce dell'art. 1493 c.c., comma 2), se non perita, si veda costretto a conseguire tale prestazione restitutoria senza che, all'atto dell'introduzione del giudizio, la cosa viziata non sia stata messa a sua disposizione o non sia stata custodita dall'acquirente nella condizione esistente al momento dell'inizio del giudizio (v. Cass. n. 443/1991) ed, invece, sia stata ulteriormente utilizzata - pur in presenza degli accertati vizi (evidentemente non del tutto impeditivi della protrazione del suo uso) - dallo stesso compratore per un tempo estremamente apprezzabile, anche nel corso e fino alla definizione del giudizio stesso (come, in realtà, verificatosi nel caso in questione, laddove l'automobile compravenduta aveva continuato a circolare per svariati anni, percorrendo ulteriori migliaia di chilometri ed esponendosi ad un processo di usura fisiologica da comportare una progressiva perdita di valore fino, quasi, a nullificarsi).

Appare evidente al collegio che, in tal caso ed in applicazione degli effetti restitutori propriamente riconducibili alla pronuncia costitutiva di risoluzione, il giudice di appello, nel riconoscere - con la sentenza qui impugnata - al C., quale acquirente agente con l'azione redibitoria, il diritto all'ottenimento della restituzione dell'intero importo pagato per l'acquisto di un'automobile nuova (comprensivo di interessi dalla domanda al soddisfo) disponendo la mera restituzione del veicolo, non abbia preso in considerazione la circostanza della protrazione della sua successiva utilizzazione per un notevole tempo e, quindi, della sua fisiologica perdita di valore man mano crescente, così mancando di farsi carico, pur in presenza di apposita richiesta della parte venditrice, di valutare la produzione di un'indebita locupletazione a favore dell'acquirente (valorizzando anche i principi dettati dagli artt. 2037 e 2041 c.c.) e, quindi, di verificare - con riguardo all'applicazione dell'art. 1458 c.c., in correlazione con gli artt. 1492 e 1493 c.c. - la sussistenza dei presupposti (con riferimento all'accertato svolgimento della vicenda fattuale esaminata) per garantire l'equilibrio, discendente dall'originario nesso sinallagmatico contrattuale, anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti.

Sul punto, per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie, si prospetta valorizzabile - a titolo di supporto ermeneutico e logico-sistematico anche il disposto dell'art. 130 del c.d. "codice del consumo" (D.Lgs. n. 206 del 2005 e succ. modif. e integr.), il quale, al comma 8, sancisce che nella determinazione della somma da restituire si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal compratore. Omissis.

3.1. Segue: Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18185.

Massima:

In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa acquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento.

3.2. Segue: Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2011, n. 2956

Massima:

Qualora venga acclarata la mancanza di una causa acquirendi — tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente — l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; ne consegue che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d'ufficio, la nullità del medesimo, l'accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. *Si prega di non riprodurre o diffondere i contenuti e il materiale riportati nella presente dispensa perché coperti dal diritto d'autore.*

Giappichelli Formazione

e pronunciato.